

# Messaggio

numero

**7584**

data

26 settembre 2018

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 19 febbraio 2018 presentata da Raoul Ghisletta e cofirmatari “Dotazione di taser per le pattuglie della Polizia cantonale”**

Signora Presidente,  
signore e signori deputati,

abbiamo esaminato la mozione 19 febbraio 2018 presentata da *Raoul Ghisletta, Jacques Ducry e Gianrico Corti* nella quale si chiede di dotare di taser tutte le pattuglie della Polizia cantonale operative sul territorio, senza limitare l'autorizzazione del loro impiego a sezioni scelte di polizia. Con il presente rapporto prendiamo posizione sulle considerazioni e sulla proposta contenute nella mozione in oggetto.

### **1. PREMESSA**

Mediante rapporto del 2011 il Consiglio federale ha risposto al postulato Dick Marty 08.3142 del 19 marzo 2008 “*Taser. Analyse der Auswirkungen*”, analizzando in maniera approfondita rischi e vantaggi dell'impiego di taser, ovvero apparecchi coercitivi destabilizzanti (ADT) dall'aspetto medico, tecnico e della formazione in materia di utilizzo<sup>1</sup>. Ci permettiamo dunque, ove in relazione con la richiesta della mozione 22 febbraio 2018, di riassumere brevemente i punti principali del rapporto citato per rispondere alla richiesta dei mozionanti.

Rammentiamo che l'uso delle armi è un caso particolare di coercizione, quello più estremo, e deve rispettare i principi fondamentali dello stato di diritto stabiliti all'art. 5 della Costituzione federale (Cost. fed.; RS 101), ovvero i principi della legalità e della proporzionalità. A livello cantonale l'uso della coercizione è regolato all'art. 4 della Legge sulla Polizia (LPol; RL 561.100) e precisato nell'art. 2 del Regolamento sulla Polizia (RPol; RL 561.110). Per usare la coercizione non basta che l'agente di polizia agisca per uno scopo lecito, tutelato dalla legge. Egli deve rispettare il principio di proporzionalità e scegliere, tra i vari comportamenti, quello meno dannoso o meno pericoloso, ma adeguato a raggiungere lo scopo prefissato. L'agente deve pertanto scegliere lo strumento e decidere la modalità d'impiego, in modo da causare il minor danno possibile per raggiungere lo scopo.

<sup>1</sup> Rapporto del Consiglio federale del 2011 in risposta al postulato Dick Marty 08.3142 del 19 marzo 2008 “*Taser. Analyse der Auswirkungen*”.

## **2. TASER: DEFINIZIONE E FUNZIONAMENTO**

Il taser è uno strumento ad impulsi elettrici che produce un effetto sulla muscolatura in seguito ad una scarica elettrica bloccando temporaneamente la libertà d'azione di una persona. Nell'art. 4 cpv. 1 lett. a della Legge sulle armi (LArm; RS 514.54), gli ADT sono definiti come *“dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute”*; si tratta quindi di un'arma non letale a impulsi elettrici, la cui forma è rassomigliante a quella di una pistola, che spara due dardi in direzione del bersaglio; questi sono collegati alla cartuccia, inserita nel dispositivo ADT, attraverso dei fini cavi elettrici e se entrambi colpiscono il bersaglio trasmettono brevi impulsi elettrici al corpo della parte avversa. I dardi, una volta penetrati nella pelle o negli indumenti, restano affrancati e creano un circuito elettrico. La trasmissione degli impulsi elettrici al corpo è possibile fino a una distanza di 5 centimetri tra le punte delle freccette e la superficie della pelle. L'apparecchio può essere utilizzato sia a distanza sia a contatto. A seconda della distanza tra le freccette e le parti del corpo toccate, l'effetto è più o meno doloroso e provoca una contrazione dei muscoli toccati e di quelli contigui. Nella modalità a distanza, a dipendenza del modello di ADT, possono essere sparate una o due cartucce, dopodiché è necessaria la ricarica. Nella modalità a contatto, invece, l'impiego avviene premendo sul grilletto senza cartuccia appoggiando le estremità del dispositivo contro il corpo. In questo caso il numero di muscoli interessati è pertanto significativamente inferiore e l'effetto del dispositivo sulla muscolatura è dunque più limitato. La persona colpita, durante la scarica elettrica, sente un forte dolore ed è immobilizzata per lo più in tutto il corpo e di conseguenza sussiste il rischio di una caduta incontrollata<sup>2</sup>.

## **3. UTILIZZO DEL TASER A LIVELLO FEDERALE E CANTONALE**

Come osservato dai mozionanti, a livello federale, l'utilizzo di dispositivi inabilitanti è ammesso soltanto dall'entrata in vigore della legislazione in materia di coercizione, ossia dal 1° gennaio 2009 con la Legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (LCoe; RS 364) e l'Ordinanza sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (OCoe; RS 364.3).

Durante l'assemblea del 2 aprile 2009 la Conferenza delle Direttrici e dei Direttori dei Dipartimenti Cantionali di Giustizia e Polizia (CDDGP) ha deciso di non prevedere una raccomandazione per l'introduzione degli ADT da parte dei Cantoni, ma di lasciare la decisione a quest'ultimi<sup>3</sup>. La Conferenza dei Comandanti delle Polizie Cantionali della Svizzera (CCPCS) in data 2 aprile 2009 ha emanato una direttiva per l'uso degli ADT, valida per i Cantoni che ne hanno deciso l'impiego. Questo per stabilire uno standard minimo a livello svizzero, lasciando la libertà ai Cantoni di prevedere una regolamentazione interna più severa.

Secondo la direttiva sopra citata, il taser, come arma non letale, nella scala di intensità dei mezzi coercitivi è da situare un gradino sotto l'arma da fuoco e può essere impiegato contro persone violente, le quali mettono in pericolo sé stesse o terzi, oppure per impedire la fuga di persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso un grave reato, quando mezzi minori sono insufficienti o è prevedibile che lo sarebbero. L'impiego è inoltre riservato a forze d'intervento appositamente formate e deve avvenire nel rispetto delle regole d'impiego.

---

<sup>2</sup> Rapporto del Consiglio federale del 2011 in risposta al postulato Dick Marty 08.3142 "Taser"; Foglio informativo per il medico che interviene dopo l'utilizzo di un Taser<sup>2</sup>.

<sup>3</sup> KKJPD, Frühjahrsversammlung vom 2. April 2009, Beschluss zu Traktandum 9.

In Svizzera la formazione degli istruttori è assicurata dall'Istituto Svizzero di Polizia (ISP) ed è indipendente dal fornitore dell'apparecchio. Questa formazione pratica e teorica pone l'accento sulla responsabilità gravante sull'agente di polizia che ricorre a un dispositivo inabilitante nonché sulle possibili conseguenze dell'impiego. Gli istruttori formati e certificati dall'ISP svolgono i corsi di formazione e di aggiornamento presso i vari corpi di polizia<sup>4</sup>.

Da una richiesta informale, eseguita dalla Polizia cantonale in seguito alla presente mozione alle rispettive Polizie cantonali svizzere, emerge che la regolamentazione sull'utilizzo dei taser della Polizia cantonale ticinese è paragonabile a quella di svariate altre Polizie cantonali. Tra queste figurano i corpi di polizia dei Cantoni TG, OW, ZG, SZ, AG, FR, NE, UR, JU e BL, dove l'impiego degli ADT è previsto unicamente da parte degli agenti che operano nel gruppo d'intervento speciale (GI) della Polizia.

Altri Cantoni prevedono invece una diffusione più ampia dell'impiego. I Cantoni LU e SG ne prevedono l'uso da parte di tutti gli agenti uniformati che dispongono di una formazione necessaria, la Polizia cantonale zurighese, oltre ai GI, ha formato circa la metà del corpo di polizia; SZ e UR lo forniscono a GI ed ex-GI, mentre SH a GI, ex-GI e agenti di gendarmeria volontari. SO infine prevede un impiego, oltre da parte dei GI, anche da parte di alcuni gendarmi. Seppure diversi Cantoni prevedono un uso più esteso degli ADT dal punto di vista degli agenti specialmente formati e dunque abilitati, l'impiego spesso di fatto è limitato dal numero circoscritto di apparecchi a disposizione<sup>5</sup>.

Le cifre dell'utilizzo dell'ADT a livello svizzero dal 2010 al 2017 oscillano tra i 15 e i 40 casi all'anno, dove questa statistica è da considerare con prudenza, poiché dai dati non è possibile stabilire il motivo dell'aumento dell'impiego e un'eventuale correlazione ai dati relativi all'uso dell'arma da fuoco<sup>6</sup>. Inoltre, dalla richiesta alle Polizie cantonali svizzere, risulta che un gran numero dei casi della statistica nazionale della CCPCS concerne la Polizia cantonale di Zurigo, la quale sia per la concentrazione demografica che per l'uso esteso degli ADT, ha un impatto preponderante sulle cifre a livello svizzero.

Dal confronto con i Cantoni sopra citati risulta che, in accordo con la direttiva della CCPCS, l'ADT a livello Svizzero è stato utilizzato in situazioni di persone con problemi psichici o sotto influsso di stupefacenti e con comportamenti violenti, persone che hanno minacciato gli agenti o persone che volevano suicidarsi.

In Ticino l'uso dell'ADT è stato introdotto per i membri del Reparto interventi speciali (RIS) della Polizia cantonale già nel 2011. Per le modalità d'impiego il RIS si basava su quanto illustrato nella documentazione dell'ISP. Dal 2014 invece sia la formazione che l'impiego dell'ADT vengono disciplinati in un apposito ordine di servizio della Polizia cantonale (OS)<sup>7</sup>. Conformemente alla direttiva della CCPCS, l'impiego è riservato ad agenti appositamente formati e certificati, per il Canton Ticino ai membri del RIS. Per le modalità d'uso, l'OS richiama il principio della proporzionalità che deve essere rispettato per ogni mezzo coercitivo ed elenca delle circostanze esemplari dove l'uso dell'ADT può essere appropriato, segnatamente situazioni di persone che si oppongono al controllo e/o a disposizioni di polizia in maniera violenta a tal punto che costituiscono un pericolo per sé stessi e/o gli altri e persone a rischio di suicidio.

<sup>4</sup> KKPKS Richtlinien für den Einsatz von Destabilisierungsgeräten (DSG) vom 2. April 2009.

<sup>5</sup> I dati si basano su una richiesta informale del Servizio giuridico della Polizia cantonale del mese di maggio 2018 a tutti i servizi giuridici delle Polizie cantonali, dove hanno risposto solo le Polizie citate; è stato chiesto chi è abilitato all'uso del taser, il numero di interventi e il tipo di intervento.

<sup>6</sup> KKPKS, Statistik 2017 Schusswaffeneinsätze und DSG-Einsätze.

<sup>7</sup> Regolamento interno 5.2.1 "Uso delle armi e della coercizione da parte della polizia" che rinvia all'OS 9.2.3. "Apparecchio destabilizzante (ADT)/Taser".

Nonostante l'introduzione del taser per il RIS sia avvenuto già nel 2011, fino ad oggi non è mai risultata una situazione per il suo impiego, ma unicamente occasioni per un utilizzo in maniera dissuasiva.

#### 4. IMPIEGO DEL TASER

Nella scala dei mezzi di coercizione in dotazione alla Polizia cantonale, in ordine crescente, si parte dalla presenza fisica in uniforme, passando poi all'aspetto verbale (dialogo e mediazione), dopodiché c'è il controllo con tecniche a mani nude, per arrivare alle tecniche di destabilizzazione, allo spray e al manganello, dunque alle armi non letali (40 mm proiettile di gomma e taser) e infine all'arma da fuoco. Il taser nella scala dei mezzi di coercizione, viene situato sotto all'arma da fuoco, ma non come alternativa e non la può quindi sostituire, come suggerito nella mozione.

Se è vero che il taser è un'arma non letale che permette di evitare di avvicinarsi, dando all'agente tempo per agire e contenere l'avversario, per esempio quando quest'ultimo è munito di un coltello o di un oggetto pericoloso, aumentando la sicurezza di entrambi, va tenuto presente che il suo impiego efficace e sicuro richiede una situazione statica a una distanza ravvicinata e senza ostacoli tra l'arma e il bersaglio. Quest'ultimo non deve dunque essere in movimento per garantire che i dardi, suscettibili a spostamenti e intemperie, vadano a segno. Inoltre, per garantire la sicurezza dell'agente di polizia, l'impiego del taser richiede una copertura con arma da fuoco, sia perché sussiste la possibilità di una valutazione errata del pericolo sia durante il tempo necessario per la ricarica dell'apparecchio, il quale, a dipendenza del modello, può sparare 1 o 2 cartucce di seguito.

Sono da tenere presenti pure gli ulteriori limiti dell'utilizzo, elencati nella direttiva della CCPCS, ovvero delle situazioni dove l'impiego del taser non è adeguato poiché crea dei rischi supplementari come cadute incontrollate dovute all'irrigidimento del corpo durante le scariche elettriche, situazioni dove la persona è in acqua, perdita di controllo di un veicolo o macchinario, reazioni in seguito a contrazioni muscolari incontrollate come colpi di arma da fuoco o ferimenti con oggetti pericolosi o esplosioni e incendi in presenza di gas. Inoltre il collo e la testa della persona non dovrebbero essere colpiti. Infine, seppur molto raramente, sussiste il rischio di problemi muscolari, di aborto e, per persone predisposte, un accresciuto rischio di problemi cardio-circolatori.

In aggiunta a quanto rilevato sopra, per un impiego del taser su larga scala, va tenuto conto del rischio di banalizzazione del mezzo e di conseguenza il suo impiego anche per bagatelle, sia in maniera dissuasiva invece di usare la verbalizzazione e la negoziazione sia evitando il contatto fisico tramite scarica elettrica invece che con tecniche di controllo a mani nude. Recentemente anche Amnesty International si è espressa in questa direzione, segnalando le sue preoccupazioni riguardo all'introduzione sperimentale dell'impiego del taser in 6 province italiane: *“Prima di mettere a disposizione delle forze di polizia questo tipo di arma andrebbe effettuato uno studio sui rischi per la salute a seguito del suo impiego e andrebbe garantita una formazione specifica e approfondita per gli operatori che ne verranno dotati, in linea con gli standard internazionali e in particolare con i Principi guida delle Nazioni Unite sull'uso delle armi da fuoco da parte degli agenti di polizia. Ma anche se venissero soddisfatte queste due richieste, il rischio di violazioni dei diritti umani non verrebbe affatto azzerato”<sup>8</sup>.*

Infine va poi anche rammentato che la formazione di tutti gli agenti della Polizia cantonale per l'impiego del taser comporterebbe dei costi elevati sia a livello di materiale sia a livello di formazione.

---

<sup>8</sup> <https://www.amnesty.it/sperimentazione-delle-pistole-taser-la-posizione-amnesty-international-italia/> visitato l'ultima volta il 20.8.2018.

## **5. UTILIZZO TASER A BRISSAGO O ALLA VALASCIA**

A proposito dei casi concreti menzionati dai mozionanti si ricorda che vige tuttora il segreto istruttorio.

L'impiego del taser richiede una situazione statica per poter controllare sia l'individuo sul quale viene usato che le circostanze intorno, in particolare il luogo di una potenziale caduta, dunque, l'uso dell'ADT in casi di mantenimento dell'ordine non è di principio né adatto né proporzionale.

## **6. CONCLUSIONE**

Alla luce di quanto sopra, riteniamo che il dispositivo inabilitante costituisce un importante strumento a disposizione della Polizia cantonale. Nonostante ciò, data la prassi eterogenea vigente in Svizzera e le discussioni attualmente in corso in seno alla CCPCS riguardo alla regolamentazione dell'impiego del taser a livello svizzero, risulta precoce adottare una strategia isolata riguardo ad un uso più esteso esclusivamente per il nostro Cantone. Va pure sottolineato che il taser non può sostituire l'arma da fuoco, come suggerito nella mozione, poiché si tratta di un'arma non letale e il suo utilizzo presuppone delle circostanze adatte al suo uso. Non è dunque opportuno collegare la richiesta di impiegare il taser su scala più vasta all'argomentazione generalizzata che ciò permetterebbe di evitare l'uso dell'arma da fuoco.

Di conseguenza, tenendo conto anche dell'impegno finanziario e di formazione che comporterebbe un'estensione dell'uso del taser a tutto il corpo di polizia, risulta debito aspettare l'esito delle discussioni della CCPCS e un eventuale sviluppo di una strategia e regolamentazione comune dei Cantoni in materia, come già avvenuto per l'arma da fuoco. Se in futuro dovesse rivelarsi necessario, ci riserviamo di rivalutare le modalità d'impiego degli ADT da parte della Polizia cantonale e disporre quanto occorre.

In quest'occasione teniamo inoltre a ricordare che lo scopo di una mozione dovrebbe essere orientato a una modifica generale e astratta, mentre in generale singoli fatti di cronaca riguardanti atti criminosi, benché possano essere sicuramente uno stimolo all'avvio di una discussione, non dovrebbero esserne la principale motivazione. Infatti poggiare una mozione su singoli casi, come quelli citati, per altro coperti dal segreto istruttorio, non ne permette la giusta contestualizzazione presentando ognuno delle caratteristiche diverse dall'altro.

Per quanto sopra esposto attualmente non riteniamo di dover dar seguito alla proposta di dotare di taser tutte le pattuglie della Polizia cantonale e proponiamo quindi di respingere la mozione.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Claudio Zali

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Annessa: Mozione 19 febbraio 2018

## MOZIONE

### Dotazione di taser per le pattuglie della Polizia cantonale

del 19 febbraio 2018

Con la presente mozione chiediamo al Consiglio di Stato di dotare di taser le pattuglie della Polizia cantonale operative sul territorio, come avviene in altri Cantoni. Attualmente il taser è fornito solo a poliziotti di gruppi scelti della Polizia cantonale ticinese.

Secondo la Commissione tecnica delle polizie svizzere nel 2015 il taser è stato utilizzato da poliziotti 29 volte (in 6 casi si sono limitati a puntare l'arma senza azionarla): in 10 casi per autodifesa e in 19 casi per espletare atti dell'autorità. L'uso della pistola è avvenuto 15 volte (fonte ATS, 21 gennaio 16).

A livello federale, l'utilizzo di dispositivi inabilitanti è ammesso soltanto dall'entrata in vigore della legislazione in materia di coercizione (Legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione, LCoe), ossia dal 1° gennaio 2009. Il rapporto del Consiglio federale "Valutazione dei dispositivi inabilitanti" del 2011, in risposta al postulato di Dick Marty n. 08.3142 "Taser: analisi delle conseguenze", indica che «l'articolo 15 lettera d) LCoe menziona i dispositivi inabilitanti nella lista delle armi autorizzate. Come per le armi da fuoco, le condizioni d'impiego dei dispositivi inabilitanti sono fissate in maniera restrittiva. I dispositivi inabilitanti e le armi da fuoco possono essere impiegati contro persone che hanno commesso o sono seriamente sospettate di aver commesso un reato grave (art. 11 cpv. 1 OCoe). I dispositivi inabilitanti sono ammessi anche per impedire un reato grave (art. 11 cpv. 2 OCoe). Per reato grave si intende una seria messa in pericolo della vita, dell'integrità fisica, della libertà, dell'integrità sessuale o della sicurezza pubblica (art. 11 cpv. 3 OCoe). L'articolo 11 capoverso 4 prevede, infine, che l'impiego di armi da fuoco e di dispositivi inabilitanti è escluso in caso di rinvii per via aerea. Va inoltre precisato che, secondo l'articolo 11 capoverso 4 LCoe, l'uso di armi deve sempre essere oggetto di un rapporto all'autorità competente. L'esame e l'acquisto dei mezzi coercitivi sono disciplinati dall'articolo 13 OCoe, secondo cui l'autorità competente a livello federale tiene conto delle raccomandazioni della CTPS e può anche delegarle i propri compiti oppure rinviare alle raccomandazioni da essa emanate (art. 13 cpv. 2 OCoe). Il Corpo delle guardie di confine, sottoposto alla legislazione federale sulle dogane e alla legislazione in materia di coercizione di polizia, ha emanato una direttiva interna che disciplina l'impiego di dispositivi inabilitanti. [...] Va infine rammentato che il principio della proporzionalità costituisce un elemento centrale della legislazione sul ricorso alla coercizione ed è menzionato esplicitamente nei principi generali della legge (art. 9 LCoe)».

#### **Motivazione della mozione**

Alcuni mesi fa a Brissago una pattuglia della Gendarmeria cantonale è stata chiamata per fermare un'aggressione in un'abitazione: l'agente ha colpito mortalmente con la pistola l'aggressore. Se l'agente avesse potuto utilizzare un taser, si sarebbe evitata probabilmente l'uccisione della persona e si sarebbero evitate anche le conseguenze negative sull'agente.

Pure le violenze del 14 gennaio 2018 all'interno della pista della Valascia interrogano sui mezzi coercitivi a disposizione degli agenti della Polizia cantonale impiegati nel mantenimento dell'ordine, che non hanno potuto controllare e fermare i teppisti giunti in divisa paramilitare allo stadio, al solo scopo di esercitare violenza e creare il caos in un evento dove assistevano persone pacifiche e famiglie con bambini.

Raoul Ghisletta  
Corti - Ducry